

COMUNE DI MANDELLO VITTA

Provincia di Novara

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

30

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. APPROVAZIONE

L'anno **duemiladiciassette**, addì **otto**, del mese di **novembre**, alle ore **17** e minuti **30**, nella sala riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati a seduta segreta i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PASTORE ALDO	SINDACO	X	
COCCA DIEGO	VICESINDACO		X
PATRIOLI PAOLO	ASSESSORE	X	
		2	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DR. GABRIO MAMBRINI** il quale prevede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **PASTORE ALDO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione n. 30 dell'8 novembre 2017

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, contenente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 recante "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'articolo 7 (*Regolamenti*) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove è testualmente disposto:

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

VISTO l'articolo 22 della legge n. 241/1990 (*Definizioni e principi in materia di accesso*), che, al comma 2, testualmente dispone:

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

VISTO il capo 1-bis (*Diritto di accesso a dati e documenti*) del citato d.lgs. n. 33/2013 e, in particolare:

l'articolo 5 (*Accesso civico a dati e documenti*), commi 1, 2 e 11:

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi

del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;

e l'articolo 5-bis (*Esclusioni e limiti all'accesso civico*) commi 2, 3 e 4:

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti;

VISTA la deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione 28 dicembre 2016, n. 1309, recante *"Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013"*, pubblicata nella G.U. 10 gennaio 2016, n. 7;

VISTO l'articolo 59 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), che testualmente dispone:

Art. 59 - Accesso ai documenti amministrativi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

RICORDATO PERTANTO CHE:

- in attuazione della delega di cui alla L. n. 124/2015, veniva emanato il d.lgs n. 97/2016, contenente la *"Revisione e Semplificazione delle disposizioni in materia di Prevenzione della Corruzione, Pubblicità e Trasparenza, correttivo della legge 6.11.2012, n. 190 e del D.Lgs 14.03.2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7.8.2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche"*;
- il nuovo Decreto introduce un nuovo strumento, sul modello anglosassone del c.d. *freedom of information act*, definito "Diritto di Accesso Generalizzato", complementare

alla normativa sugli obblighi di pubblicazione, finalizzato a garantire la libertà di informazione di ciascun cittadino su tutti gli atti, documenti delle Pubbliche Amministrazioni, fatte salve le deroghe e i divieti di legge, senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiederne la conoscibilità;

- in conseguenza, il diritto alla conoscibilità generalizzata diviene la regola per tutti gli atti e i documenti della Pubblica Amministrazione, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano oggetto di un obbligo di pubblicazione;
- il nuovo sistema di trasparenza non è più finalizzato soltanto *“a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*, ma, altresì, a *“tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa”*, rendendo accessibili tutti i dati e documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione attraverso i due strumenti quali quello dell'Accesso Civico, già disciplinato dall'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33/2013 e l'Accesso Generalizzato, introdotto dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 97/2016;
- per effetto delle modifiche introdotte, nel nostro Ordinamento vengono a coesistere tre diverse modalità di esercizio del diritto d'accesso:
 - a) l'accesso documentale, ai sensi dell'art. 22, L. n. 241/90, qualificato quale diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi, previa adeguata motivazione e dimostrazione di avere *“un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso”*, riconosciuto nel rispetto delle posizioni dei contro interessati e con i limiti e le esclusioni di cui all'art. 24, della stessa Legge;
 - b) l'accesso civico, previsto dall'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33/2013, che rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria quale rimedio amministrativo alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge;
 - c) l'accesso generalizzato, introdotto dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, qualificato quale diritto di chiunque ad *“accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”*, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis;

CONSIDERATO CHE:

- risulta opportuno dotare l'Ente di misure organizzative e regole che forniscono un quadro organico e coordinato dei profili applicativi delle diverse tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione, tenuto conto che il diritto d'accesso documentale comunque resta disciplinato dall'art. 22 e ss., L. n. 241/90;

VISTO l'allegato schema di Regolamento, contenente le disposizioni per l'esercizio del diritto di accesso ai dati, informazioni e documenti amministrativi e le relative misure organizzative poste in essere per rendere più efficaci ed omogenee in tutti i Settori l'attuazione delle disposizioni normative, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RAVVISATA la competenza della Giunta Comunale in relazione alla materia trattata, ai sensi dell'art. 48, d.lgs. n. 267/2000, trattandosi di atto a contenuto organizzativo, privo dei requisiti di innovatività, generalità e astrattezza, ma finalizzato esclusivamente all'organizzazione degli Uffici, delle funzioni, delle responsabilità, dell'adeguamento del sito, della determinazione dell'iter procedurale relativo all'esercizio del diritto, per cui esso è tipico contenuto del regolamento degli uffici e dei servizi, in relazione all'applicazione del regolamento anche in virtù della considerazione, già applicata in sede di predisposizione del Piano pluriennale per la prevenzione della corruzione, per cui gli strumenti e le modalità di prevenzione della corruzione e dell'attuazione della trasparenza amministrativa operano in modo unico e integrato;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”*;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 recante: *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*,

VISTO il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 recante: *“Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la deliberazione dell'ANAC del 28 dicembre 2016, n. 1309 ad oggetto *“Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013”*,

VISTO il parere favorevole dei regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000.

CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui in premessa, il nuovo “**Regolamento comunale per l’esercizio del diritto del diritto di accesso ai dati, informazioni e documenti amministrativi**”, composto da n. 43 articoli, che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. **DI DARE ATTO** che copia del Regolamento, a cura dell’ufficio segreteria, sarà consegnato a tutti i settori dei servizi interessati.
3. **DI STABILIRE** che sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.
4. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento oltre che all’albo pretorio, sul sito istituzionale dell’Ente alla sezione “*Amministrazione Trasparente*”, sottosezione “*Altri Contenuti*”, voce “*Accesso Civico*”.

IL PRESIDENTE
(PASTORE ALDO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. GABRIO MAMBRINI)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. 267/00)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi al partire dal 27/12/17

Mandello Vitta, li 27/12/17

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. GABRIO MAMBRINI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/00)

Diventa esecutiva in data _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Mandello Vitta, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. GABRIO MAMBRINI)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Mandello Vitta li, 27/12/17

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. GABRIO MAMBRINI)